

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 ⁽¹⁾.

Regolamento di polizia veterinaria ⁽²⁾ ⁽³⁾.

Regolamento di polizia veterinaria

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo I - Malattie infettive e diffuse degli animali soggette a provvedimenti sanitari

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:

- 1) afta epizootica;
- 2) peste bovina;
- 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (*bubalus bubalus*) ⁽⁴⁾;
- 4) peste suina;
- 5) rabbia;
- 6) vaiolo degli ovicaprini ⁽⁵⁾;
- 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 8) affezioni influenzali degli equini;
- 9) anemia infettiva degli equini;
- 10) influenza dei bovini;
- 11) tubercolosi clinicamente manifesta;
- 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
- 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
- 14) carbonchio ematico;
- 15) carbonchio sintomatico;
- 16) gastro-enterotossiemie;

- 17) salmonellosi delle varie specie animali;
- 18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
- 19) mal rossino;
- 20) morva;
- 21) farcino criptococcico;
- 22) morbo coitale maligno;
- 23) tricomoniasi dei bovini;
- 24) rickettsiosi (febbre Q);
- 25) distomatosi dei ruminanti;
- 26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
- 27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
- 28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
- 29) malattie delle api: peste europea, peste americana, noseмиasi, acariasi;
- 30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
- 31) mixomatosi dei conigli e delle lepri ⁽⁶⁾;
- 32) ipodermosi bovina ⁽⁷⁾;
- 33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
- 34) bronchite infettiva ⁽⁸⁾;
- 35) corizza contagiosa ⁽⁹⁾;
- 36) laringo-tracheite infettiva ⁽¹⁰⁾;
- 37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen) ⁽¹¹⁾;
- 38) idatidosi (echinococcosi) ⁽¹²⁾;
- 39) leptospirosi animali ⁽¹³⁾;
- 40) febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁴⁾;

- 41) peste equina ⁽¹⁵⁾;
- 42) peste suina africana ⁽¹⁶⁾;
- 43) rinopolmonite ⁽¹⁷⁾;
- 44) arterite ⁽¹⁸⁾;
- 45) parainfluenza ⁽¹⁹⁾;
- 46) rinite enzootica ⁽²⁰⁾;
- 47) malattia di Aujeszky o pseudorabbia ⁽²¹⁾;
- 48) malattia virale emorragica del coniglio ⁽²²⁾;
- 49) encefalopatia spongiforme dei bovini ⁽²³⁾;
- 50) scrapie ⁽²⁴⁾;
- 51) setticemia emorragica virale dei pesci ⁽²⁵⁾;
- 52) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci ⁽²⁶⁾;
- 53) viremia primaverile della carpa ⁽²⁷⁾;
- 54) stomatite vescicolare ⁽²⁸⁾;
- 55) peste dei piccoli ruminanti ⁽²⁹⁾;
- 56) febbre della valle del Rift ⁽³⁰⁾;
- 57) dermatite nodulare contagiosa ⁽³¹⁾;
- 58) malattia emorragica epizootica dei cervi ⁽³²⁾;
- 59) anemia infettiva del salmone (ISA) ⁽³³⁾;
- 60) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie ⁽³⁴⁾;
- 61) *Aethina tumida* ⁽³⁵⁾;
- 62) *Tropilaelaps* spp ⁽³⁶⁾;
- 63) l'encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana) ⁽³⁷⁾.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽³⁸⁾, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie.

(4) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 1, O.M. 22 febbraio 1993* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1993, n. 48). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'autorità sanitaria competente, accertata l'esistenza della malattia in animali della specie bufalina dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dal regolamento di polizia veterinaria e dal decreto 27 giugno 1988, n. 248, citato nella premessa».

(5) Malattia così sostituita dall'*art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362*.

(6) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 15 settembre 1955*.

(7) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 15 settembre 1956*.

(8) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(9) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(10) Malattia aggiunta dall'*O.A.C.I.S. 10 dicembre 1956*.

(11) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 21 febbraio 1963* la quale ha altresì disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di manifestazione della malattia di cui al precedente art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le norme previste per la parte prima nel titolo II, capo IV, del vigente regolamento di polizia veterinaria». L'*O.M. 21 febbraio 1963*, sopra citata, è stata abrogata dall'*art. 3, O.M. 6 ottobre 1976*.

(12) Malattia aggiunta dall'*O.M. 21 aprile 1964*.

(13) Malattia aggiunta dall'*O.M. 25 ottobre 1966*. Vedi, anche, l'*O.M. 4 settembre 1985*.

(14) Malattia aggiunta dall'*O.M. 18 marzo 1967*.

(15) Malattia aggiunta dall'*O.M. 18 marzo 1967*.

(16) Malattia aggiunta prima dall'*O.M. 20 aprile 1967*, e poi dall'*O.M. 14 febbraio 1968* (art. 2).

(17) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(18) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(19) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(20) La presente infezione virale è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse degli equini dall'*art. 1, O.M. 12 agosto 1970*.

(21) La malattia di Aujeszky è stata aggiunta alle malattie infettive e diffuse dei suini dall'*art. 1, O.M. 29 luglio 1982*.

(22) Aggiunta dall'*art. 1, O.M. 8 settembre 1990* (Gazz. Uff. 17 settembre 1990, n. 217). Gli artt. 2, 3 e 4 della stessa ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di malattia virale emorragica del coniglio si adottano, in quanto applicabili e limitatamente agli animali delle specie cunicole, le norme previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria.

Art. 3. Con successive disposizioni regolamentari saranno indicate le misure profilattiche da adottare nei confronti della malattia».

(23) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1*.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(24) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto

applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(25) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(26) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(27) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1.*

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(28) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«*Art. 2.* Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'*art. 1.*

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(29) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 10 maggio 1991* (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(30) Malattia aggiunta dall'art. 1, [O.M. 10 maggio 1991](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(31) Malattia aggiunta dall'art. 1, [O.M. 10 maggio 1991](#) (Gazz. Uff. 16 maggio 1991, n. 113). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3. Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate».

(32) Malattia aggiunta dall'*art. 20, D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362.*

(33) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 22 gennaio 1998* (Gazz. Uff. 27 febbraio 1998, n. 48). Gli artt. 2 e 3 della suddetta ordinanza hanno, inoltre, così disposto:

Art. 2. 1. Nei casi di sospetto o di conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone l'autorità sanitaria competente dispone che siano applicate le rispettive norme del *D.P.R. 3 luglio 1997, n. 263*, citato nelle premesse.

Art. 3. 1. L'autorità sanitaria competente comunica tempestivamente alla regione o provincia autonoma di Trento o di Bolzano e al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria, il sospetto o la conferma ufficiale dell'anemia infettiva del salmone».

(34) Malattie aggiunte dall'*art. 23, D.M. 7 gennaio 2000.*

(35) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'*art. 1, O.M. 20 aprile 2004* (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*».

(36) La presente infestazione parassitaria è stata aggiunta dall'*art. 1, O.M. 20 aprile 2004* (Gazz. Uff. 18 giugno 2004, n. 141), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. L'art. 2 della suddetta ordinanza ha, inoltre, così disposto: «Art. 2. 1. Nei casi delle infestazioni parassitarie di cui all'art. 1 si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo secondo, capo XXIX, del *decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320*».

(37) Malattia aggiunta dall'*art. 1, O.M. 5 novembre 2008* e confermata dall'*art. 1, O.M. 3 agosto 2011.*

(38) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della sanità; quello del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffuse

Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale.

Sono tenuti alla denuncia:

i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva;

i veterinari liberi esercenti;

i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Sono tenuti altresì alla denuncia:

i presidi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori;

i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni ⁽³⁹⁾, l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;

le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali;

i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

(39) Ora Istituti Incremento Ippico (*D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298*).

Articolo 3

La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente.

La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia.

In tale denuncia devono essere indicati:

a) la natura della malattia accertata o sospetta;

b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;

c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia.

I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto.

I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco.

Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.

Articolo 4

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di:

a) isolare gli animali ammalati;

b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;

c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo.

Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali.

Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁰⁾ determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

(40) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 6

I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Articolo 7

... ⁽⁴¹⁾.

(41) Abrogato dall'art. 39, *L. 15 novembre 1973, n. 734*.

Articolo 8

Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati.

La sezione *A* del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione *B* a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura ⁽⁴²⁾ secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

(42) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO I

Norme generali di polizia veterinaria

Capo III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia

Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizootica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:

a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;

b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;

c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:

1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;

2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;

3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;

4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;

5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;

e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;

f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo.

Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffuse o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza.

Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviario, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto ⁽⁴³⁾ interviene con propria ordinanza.

Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:

a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;

b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;

c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;

d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;

e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;

f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;

g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali.

La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio.

Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.

(43) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto ⁽⁴⁴⁾ dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa.

Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffuse o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame.

Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro.

Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

(44) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 13

Il prefetto ⁽⁴⁵⁾, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni.

L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale.

L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti ⁽⁴⁶⁾ delle province limitrofe.

(45) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(46) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 14

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale.

I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto ⁽⁴⁷⁾, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile.

Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti ⁽⁴⁸⁾ competenti. In caso di necessità il prefetto ⁽⁴⁹⁾, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio.

Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.

(47) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(48) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(49) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto ⁽⁵⁰⁾ per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.

Del consentito spostamento la Prefettura ⁽⁵¹⁾ informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto ⁽⁵²⁾ della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta.

Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

(50) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(51) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

(52) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità ([L. 13 marzo 1958, n. 296](#)) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento.

Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio.

Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8.

La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto ⁽⁵³⁾ quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

(53) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

TITOLO II

Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffuse degli animali

Capo XXIX - Malattie delle api

Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:

a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;

b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;

c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;

d) chiusura delle arnie vuote;

e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati.

Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

Articolo 155

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato.

Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

Articolo 157

In casi particolari il prefetto ⁽¹⁶⁸⁾ può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.

(168) In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (*L. 13 marzo 1958, n. 296*) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

Articolo 158

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.